

ROLAND – IL PARTNER FORTE PER I VOSTRI DIRITTI



ROLAND è una compagnia di assicurazione internazionale per la tutela legale con sede principale in Germania, a Colonia.

Da oltre 50 anni, ROLAND è specialista per soluzioni di tutela legale per imprese, Manager, professionisti, enti e privati. 1.323 collaboratori di ROLAND assistono oltre 2,1 milioni di clienti e i loro intermediari in Europa. Nel 2010 il Gruppo ROLAND ha raccolto premi per 304,9 milioni di euro qualificandosi come uno degli assicuratori leader per la tutela legale in Europa.

In Italia, ROLAND è presente con una Rappresentanza Generale con sede a Milano.



Avvertite i rischi legali e cercate una soluzione di tutela?
Andate sul nostro sito per esaminare
i prodotti ROLAND per imprese e manager.
Avete un quesito specifico? Mandateci un e-mail o chiamateci.
Saremo lieti di risponderVi.



LA MEDIA-CONCILIAZIONE IN ITALIA

Come le procedure di mediazione precedenti, la nuova media-conciliazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 (art. 5) è coperta dalle polizze ROLAND. Abbiamo raccolto le riflessioni critiche di Mario Dusi, avvocato in Milano e Monaco di Baviera, su caratteristiche, implicazioni e portata di questa novità legislativa.

Obiettivo: diminuire il numero delle cause

Purtroppo le statistiche sulla Giustizia Italiana ci narrano di una media di circa 1000 gg. per un giudizio di primo grado, 1.509 gg. per il giudizio di appello e dunque di 10 anni in totale.

A fronte di questa durata, e nonostante il fatto che in quasi tutto il resto del mondo la media – conciliazione sia di fatto facoltativa, prevalentemente “mirata” per specifiche materie e nella maggior parte dei casi assolutamente “svincolata” dall’eventuale successiva controversia processuale, il legislatore italiano ha voluto immettere nel sistema processuale una sorta di filtro (al numero delle cause) tramite la **media-conciliazione obbligatoria**.


Le fonti normative sono le seguenti:

- Il D.Lgs. n. 5/2003 sulla mediazione societaria
- La Direttiva 2008/52/CE sulle dispute transfrontaliere, in materia civile e commerciale
- La Legge Delega n. 69/2008 (art. 60 sulla mediazione)
- Il D.Lgs. N. 28/2010 sulla mediazione civile
- Il D.M. n. 180/2010 sugli organismi di mediazione
- Il D.M. n. 145/2011 correttivo della materia.

Per quali materie la media-conciliazione è obbligatoria?

Il D.Lgs. n. 28/2010 (art. 5) ha posto – a partire dal 20.03.2011 - la mediazione come condizione di procedibilità (onerosa) dei processi civili nelle seguenti materie: successioni ereditarie e patti di famiglia, locazione, comodato e affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa (o altro mezzo) ed infine per i contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In materia condominiale (diritti reali e divisione)



l’applicazione decorre solo dal 20.03.2012, così come anche per il risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.

Singolare appare il fatto che è invece scomparsa la conciliazione obbligatoria nelle controversie di diritto del lavoro, materia nella quale era stata sviluppata una esperienza pressoché ventennale.

Il mediatore è una figura professionale che dopo una formazione di 50 ore (e una valutazione) viene iscritto all’organismo di mediazione, accreditato al registro del Ministero della Giustizia, per svolgere tentativi di mediazione finalizzati alla conciliazione di controversie relative a diritti disponibili civili e commerciali.


Ai sensi di legge, pertanto, quando il contenzioso riguarda una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, essa costituisce condizione di procedibilità rispetto allo svolgimento del giudizio. Di conseguenza, qualora tale condizione non sia rispettata, il Giudice, entro la prima udienza, può dichiarare l’improcedibilità su istanza di parte o d’ufficio.

Qual è la durata massima della media-conciliazione?

Qualora la mediazione sia già iniziata, il giudicante rinverrà l’udienza a una data successiva al termine massimo di quattro mesi (previsto per



ROLAND



Quali critiche si possono muovere alla nuova normativa?

Sin da subito la materia ha fatto sorgere aspre contestazioni e non solo dal mondo della avvocatura; le principali eccezioni si fondano sul fatto che la procedura di mediazione così come prevista dalle normative europee che ne hanno "forzato" i natali in Italia, non prescrive mai l'obbligatorietà. Inoltre il mediatore dovrebbe avanzare una proposta solo su richiesta di entrambe le parti e comunque i mediatori accreditati dovrebbero essere dei professionisti delle materie trattate, rischiando con un eventuale loro intervento non corretto (ad esempio una proposta di mediazione non calibrata) di procurare pregiudizi irreversibili alle parti.

A fronte di ciò su ricorso di alcuni avvocati e Consigli dell'Ordine, **il Tribunale Amministrativo del Lazio, con ordinanza 12.04.2011, ha dichiarato non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità sollevata dai ricorrenti con riferimento al D.Lgs. 28/2010 rimettendo pertanto la decisione alla Corte Costituzionale.**

Nonostante i correttivi persiste un cauto pessimismo.

Alcune novità sono state apportate in seguito dal decreto 06.07.2011 numero 145. Il mediatore deve infatti ora possedere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione, nonché partecipare (sempre nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito) ad almeno 20 casi di mediazione, svolti presso diversi organismi iscritti.

Sono poi state revisionate le tariffe dei compensi dei mediatori nei casi di mancata partecipazione alla procedura della parte invitata (la cosiddetta mediazione in contumacia!).

Si è determinato *ex lege* di imporre agli Organismi di Conciliazione di fissare criteri inderogabili e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

Tali novità non possono migliorare sostanzialmente l'impronta della normativa che in forza dei già citati ricorsi potrebbe ancora subire un brusco stop dalla Corte di Giustizia Europea. Non si può che attenderne gli esiti.